

**AUDIZIONE DEL
CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
5 LUGLIO 2011**

1.L'abilitazione scientifica nazionale: la "nuova" centralità delle procedure.-2. La selezione dei commissari: il momento "sensibile" delle procedure.- 3. Per scegliere "chi" sceglie.-4. Il ruolo del Consiglio Universitario Nazionale.- 5...e degli "altri" organi-6. La costituzione delle liste: altri aspetti procedurali. - 7. Un dato procedurale e di sistema: l'Anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori e la trasmissione delle pubblicazioni.- 8. Il presupposto (ad oggi) mancante: la definizione dei settori concorsuali.-9. Per concludere: i criteri e i parametri per il conferimento delle abilitazioni e gli "altri" provvedimenti attuativi.

1. L'abilitazione scientifica nazionale: la "nuova" centralità delle procedure

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante "Regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'art.16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", ora sottoposto al parere di questa Commissione, si configura quale provvedimento di estrema rilevanza, non solo perché rappresenta il primo testo normativo volto a dare attuazione al sistema di reclutamento dei docenti universitari, delineato dalla l. n.240, ma soprattutto perché in esso si definiscono scelte e soluzioni, sia organizzative sia procedurali, capaci di conformare l'andamento, gli esiti e, perciò stesso, la tenuta dell'abilitazione scientifica nazionale, quale istituto funzionale all'accesso ai ruoli di professore universitario di prima e di seconda fascia.

Tra le innovazioni più significative, che si devono alla l. n.240, ben possono farsi rientrare, d'altro canto, proprio le procedure per le abilitazioni, la cui definizione è demandata, per molti aspetti, anche centrali, a provvedimenti successivi del governo.

La stessa costituzione, ai sensi dell'art.16, comma 3, lett.f), delle commissioni nazionali di durata biennale, alle quali compete l'attribuzione, per ciascun settore concorsuale, dell'abilitazione scientifica nazionale diventa oggetto di un procedimento, interessato da interventi valutativi, diretti, essi stessi, a conferire una sorta "di abilitazione" all'esercizio delle funzioni di commissario.

L'individuazione dei quattro commissari- professori ordinari di Università italiane- benché rimessa, nella sua fase finale, a operazioni di sorteggio, è, infatti, affidata a una selezione preliminare, incentrata sulla valutazione del profilo scientifico e dell'attività di ricerca dei docenti che, disponendo, a regime, del requisito di cui al comma 6, art.7 della legge, presentino domanda per essere inclusi nelle liste dei sorteggiabili.

Cambiano, in tal modo, i soggetti e il metodo per l'individuazione dei commissari, sin qui affidata alle scelte espresse dalle comunità scientifiche, dei singoli settori disciplinari, nella forma (pur perfettibile) della elezione interna (preceduta o meno, nelle più recenti esperienze, dal sorteggio degli eleggibili).

La "scelta" dei possibili commissari viene, da ora, sostanzialmente sottratta alle comunità scientifiche o, meglio, spostata "all'esterno" di esse e imputata alla valutazione di altri soggetti/organi.

2. La selezione dei commissari : il momento "sensibile" delle procedure

Per quanto si è detto, è dunque facile riconoscere la centralità che riveste, agli effetti delle nuove procedure, stabilire “chi”, ossia quale soggetto/organo, sia chiamato a verificare l’“idoneità” all’esercizio della funzione di commissario.

Benché l’art.16, comma 3, lett. h) della l. n.240/2010 apra alla possibilità, che il regolamento in esame esplicita e definisce, di una previa definizione normativa dei criteri e dei parametri, in base ai quali dovrà essere reso un giudizio, letteralmente configurato in termini, di “coerenza” dei requisiti dei commissari con quelli dei candidati alla prima fascia dei professori, ogni verifica, in tal senso, porta con sé un’ineliminabile interpretazione che diventa, di per sé, valutazione.

Una valutazione che, in quanto riferita a singoli, assume natura, anche, qualitativa, tale da implicare l’esercizio di una discrezionalità i cui effetti sono d’immediata evidenza, quando si consideri che si traducono nel riconoscere, o meno, l’attitudine scientifica a esercitare le funzioni di commissario per le procedure di abilitazione.

Lo schema di regolamento in esame nulla dice in merito al “chi” sia chiamato a effettuare tale valutazione. D’altro canto, non può ritenersi, per evidenti e ovvi motivi, che il riferimento, si deve immaginare, ellittico, operato nell’art. 4, comma 1, ad una “verifica da parte del Ministero” della coerenza dei curricula degli aspiranti commissari e ribadito, con diversa formulazione, nell’art.6, comma 2, ove si rinvia a un decreto del Direttore Generale del Ministero, quale atto con cui si formalizza la costituzione delle liste, ai fini delle successive operazioni di sorteggio, possa essere inteso come attributivo della competenza a valutare l’idoneità scientifica dei commissari a un’istanza amministrativa, espressione dell’apparato ministeriale di settore, stante la mancanza di alcun sapere specialistico, adeguato allo scopo, in capo alla dirigenza amministrativa.

Resta, di conseguenza, aperto l’interrogativo circa il “chi” possa formulare, o concorrere a formulare, quanto si configura come un accertamento valutativo del profilo scientifico e delle attività di ricerca di coloro che si candidino a essere inclusi nelle liste per la costituzione delle commissioni.

Di qui, la centralità che il Consiglio Universitario Nazionale ritiene debba essere riconosciuta a questo profilo, corrispondente al momento, certamente, più “sensibile” delle procedure per l’abilitazione scientifica nazionale e, in quanto tale, possibile oggetto di contenziosi, anche giudiziari.

3. Per scegliere “chi” sceglie.

Il sistema universitario, nella sua attuale configurazione, dispone, come noto, di numerosi organi che possono considerarsi astrattamente abilitati a esprimere quanto si configura, nei termini già esplicitati, come un giudizio concernente l’idoneità scientifica del singolo studioso a valutare altri studiosi.

Si tratta di organi, accomunati dalla natura consultiva - propositiva delle attribuzioni loro assegnate, ma diversi, quanto a morfologia e, perciò a criteri di loro composizione e sistemi di loro costituzione, quanto a collocazione, e perciò rapporto, nei confronti sia dell’amministrazione attiva ministeriale sia delle comunità accademiche nonché diversi quanto al ruolo, ossia ai compiti e alle funzioni, che ognuno di essi è chiamato ad assolvere.

Per stabilire quale, fra questi organi/soggetti, possa essere chiamato a selezionare i possibili componenti delle commissioni per l’abilitazione scientifica, al Consiglio Universitario Nazionale sembra opportuno che ogni soluzione sia posta a confronto con esigenze di sistema, molte delle quali partecipi di istanze e di principi, anche, di rilevanza costituzionale.

A questa stregua, al Consiglio Universitario Nazionale, sembra, innanzi tutto, necessario che ogni attività valutativa, capace di incidere sull’autonomia scientifica e della ricerca, quali principali declinazioni dell’autonomia universitaria, costituzionalmente riconosciuta (art.33), debba essere configurata, strutturalmente e proceduralmente, in

termini atti a renderla compatibile con quello che è il contenuto qualificante di ogni condizione di autonomia, ossia la capacità di autogoverno o, se si preferisce, di autodeterminazione assicurata ai soggetti che quella condizione si vedono garantita o anche solo riconosciuta dalla Costituzione.

Da qui deriva l'opportunità, ma ben si potrebbe dire la necessità, di immaginare l'intervento di organi-soggetti che siano espressione di quell'autonomia, strumenti tramite i quali si esercita e le si assicura rappresentanza presso le sedi decisionali.

In caso contrario, occorrerebbe chiedersi se la scelta, espressa dalla l. n.240/2010, di "sottrarre" la selezione dei commissari a quel, sia pur imperfetto e atecnico "giudizio dei pari", sin qui assicurato da un loro momento elettivo, interno e per opera delle comunità accademiche, possa essere portato sino alle conseguenze, di per sé estreme, di collocarla presso istanze (soggetti/organi), totalmente esterni ad esse, in quanto privi di alcun rapporto organico e/o di rappresentanza con le comunità e, perciò, anche con i criteri e gli indicatori ai quali esse affidano il riconoscimento del valore della propria produzione scientifica e di coloro che ne sono autori.

4. Il ruolo del Consiglio Universitario Nazionale

E' da quest'ordine di considerazioni e, ben si può aggiungere, di preoccupazioni, molte delle quali concernenti, in via diretta, la garanzia dell'autonomia scientifica e della ricerca, e della conseguente capacità di autodeterminazione delle comunità accademiche, che **il Consiglio Universitario Nazionale ritiene di poter essere fra i soggetti più adeguati ad assicurare che il percorso della riforma, anche per quanto concerne questo momento "sensibile" della valutazione-selezione dei commissari**, possa avvenire nel pieno rispetto delle guarentigie costituzionali e, pertanto, con la partecipazione, tramite proprie rappresentanze, delle comunità scientifiche.

Ovviamente, quando il Consiglio Universitario Nazionale si propone come soggetto, o fra i soggetti, di questa valutazione, lo fa pensando a se stesso nella sola composizione dei quattordici professori ordinari eletti in rappresentanza delle quattordici aree disciplinari: un collegio, dunque, ristretto, in ragione delle competenze che è chiamato a esercitare, e che già trova strumenti operativi nelle norme interne di funzionamento che, come la legge di sua disciplina richiede, esso si è dato.

I quattordici professori ordinari, presenti nel CUN sono, d'altro canto:

- a) Eletti dalle comunità scientifiche e quindi rappresentanti delle stesse;**
- b) In base a quanto dispone l'attuale legge di disciplina del CUN, i soli che non possono far parte di Commissioni per concorsi o, come oggi deve dirsi, in adeguamento, per il conferimento di abilitazioni;**
- c) In ragione della loro natura elettiva - rappresentativa di tutte le aree disciplinari sono legittimati, in quanto loro espressione, ad assicurare l'adeguatezza delle valutazioni concernenti la produzione scientifica dell'area disciplinare e, al suo interno, anche del settore concorsuale, nel caso in cui questo esprima o possa esprimere criteri differenziati, comunque declinazioni degli indicatori di scientificità che, con riguardo ai candidati, la legge n. 240 richiede siano definiti con riferimento all'area, di per sé, dunque, parametro per la valutazione di "coerenza" dei commissari, da selezionare con riferimento ai settori concorsuali;**
- d) Non dispongono di altre attribuzioni che possano sovrapporsi alle valutazioni che sarebbero chiamati a esprimere in relazione a queste fasi, prodromiche ai reclutamenti.**

5. ...e degli “altri” organi

Il Consiglio Universitario Nazionale, peraltro, nel sottolineare il ruolo che ritiene di poter assolvere, ai fini indicati, non intende certo disconoscere il contributo che altri organi, fra quelli titolari di attribuzioni in tema di valutazione della ricerca, possono arrecare ai diversi processi decisionali, volti ad assicurare il “buon andamento” delle procedure di selezione e reclutamento del personale docente di prima e di seconda fascia.

Non a caso, è già da ora impegnato, e ancor più lo sarà in futuro, in una fattiva, proficua e leale cooperazione con molti di essi, a partire dalla stessa importante struttura di Anvur, della quale riconosce l'estrema importanza per il sistema universitario.

Tuttavia, consapevole, come si è, e come si deve essere, dell'ampiezza e della centralità delle attribuzioni assegnate a questa nuovissima Agenzia, oggi chiamata a definirsi nelle proprie strutture organizzative e nelle proprie modalità di funzionamento, ma già titolare di una funzione valutativa tendenzialmente onnicomprensiva, estesa com'è a didattica, ricerca, organizzazione, management, il CUN, quale organo rappresentativo del settore universitario e interprete delle sue istanze ed esigenze, s'interroga, e invita le diverse sedi istituzionali competenti ad interrogarsi, sulle condizioni, anche di sistema, che possano garantire il miglior funzionamento di questa struttura e la sua capacità di rispondere alle esigenze del settore.

Pare, infatti, evidente che se Anvur è una risposta, e per certo la più importante delle risposte che sino ad ora il nostro ordinamento ha attrezzato per le possibili inefficienze del settore universitario e della ricerca, non può considerarsi, perciò stesso, la “sola risposta” a tutte le sue necessità.

La complessità intrinseca del settore universitario, il suo essere “luogo” di differenze e d'importanti autonomie, prime fra tutte quelle scientifiche e della ricerca, suggerisce risposte plurali, capaci di interpretare e governare la complessità, senza sottoporla, perciò stesso, a criteri e modelli etero determinati e, ancor più, provenienti da un unico centro valutativo, con gli effetti conformativi, e perciò lesivi della libertà di ricerca, che ne potrebbero scaturire.

A ciò si aggiunga che le regole di buon funzionamento degli apparati inducono significative cautele nei confronti di ogni assetto, organizzativo e funzionale, che realizzi un accentramento di competenze e di conseguenti responsabilità in capo ad un'unica struttura, stante gli appesantimenti, le complicazioni e, perciò, anche le disfunzioni che ne possono derivare e che, nel caso, potrebbero amplificare quel rischio di distorsioni che le esperienze internazionali indicano insito in ogni processo valutativo.

A queste considerazioni, di ordine generale, se ne affiancano altre, specifiche, direttamente correlate all'eventualità di una riconduzione in capo alla sola Anvur, anche, della funzione di selezione dei commissari, appartenenti ai ruoli dei professori ordinari di Università italiane, e che, qui, si esplicitano essendo a tutti noto quanto la soluzione Anvur sia oggetto di particolari attenzioni, a questi fini e, come tale, non possa non essere oggetto di osservazioni, anche, da parte del Consiglio Universitario Nazionale che, in tal modo, intende soltanto partecipare, com'è richiesto qui di fare, al dibattito in corso.

a) Anvur è già chiamata, in base alle disposizioni che la disciplinano, a effettuare le valutazioni *ex post* dell'operato delle Commissioni e delle successive chiamate locali. Assegnandole una valutazione, anche, *ex ante*, si configurerebbe una situazione in cui il medesimo soggetto “seleziona i selezionatori e valuta l'esito delle selezioni effettuate dai selezionatori da lei selezionati”, potendo su quella base promuovere l'adozione dei previsti meccanismi premiali o sanzionatori. In sostanza, sarebbe molto complesso garantire quella distinzione tra “controllore” e “controllato” imposta, innanzi tutto, dai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e, comunque, intrinseca alla stessa funzione di “controllo”, quale che sia la configurazione interna, esterna, di merito, di legittimità, di opportunità, di gestione che ne qualificano le diverse, possibili, figure.

b) Se Anvur, o meglio i Panels di Area (da 1 a 14), in via di composizione, sono gli stessi che devono operare anche le valutazioni *ex-Civr*, in capo ad essi si configura un compito di difficilissimo adempimento, stante la sua gravosità. Soprattutto, in capo al coordinatore del Panel si accentrerebbe un potere straordinario sulla intera Area disciplinare: non solo giudicherebbe tutta la produzione scientifica dell'Area ma indicherebbe anche chi può essere idoneo ad abilitare i futuri professori di prima e di seconda fascia della stessa Area.

c) D'altro canto, ad Anvur già viene assegnata, dal presente schema di regolamento (art.6, comma 7), che in tal modo ritiene di interpretare l'art.16, comma 3, lett.f) della l. n.240/2010, la valutazione della coerenza del curriculum dello studioso o dell'esperto, in servizio presso Università di un paese Ocse, che si prevede, a regime, debba essere componente delle diverse commissioni nazionali per l'abilitazione. Scelta che, di per sé, potrebbe essere esposta ai medesimi rilievi critici, di cui sopra, ma che, anche a volerla considerare sottratta ad alcune delle esigenze di compatibilità con le ragioni dell'autonomia della ricerca e delle Università, va, quantomeno, a integrare un rafforzamento del ruolo valutativo di Anvur, ai fini della costituzione delle commissioni, tale da diventare, perciò stesso, motivo, fra gli altri, per quel temperamento, funzionale e organizzativo, delle sue attribuzioni che, qui, si auspica.

c) Non può non rilevarsi, infine, per quanto rileva agli effetti della compatibilità di questa soluzione con le garanzie di autonomia riconosciute alla ricerca e alle Istituzioni universitarie, che il Consiglio Direttivo di Anvur e i suoi Panels sono di nomina ministeriale. In altre epoche storiche, si sarebbe detto che tanto vale (com'è accaduto per il passato), che il Ministro nomini le Commissioni.

Queste considerazioni non eliminano quanto si è già evidenziato: ossia la possibilità che, comunque, s'immagini, anche a questi fini, un ruolo di Anvur, ma non assorbente né esclusivo e tanto meno escludente l'intervento di altre istanze, come appunto il Consiglio Universitario Nazionale, organo elettivo, rappresentativo, delle comunità scientifiche, che ben potrebbe intervenire, in un ruolo di coordinamento, dei panelists di Anvur (ovviamente solo per questo specifico compito) nel caso in cui si volesse, comunque, evitare la riconduzione in capo a un solo soggetto, quale che sia, della competenza e della responsabilità a valutare l'idoneità dei potenziali commissari.

Quanto agli altri organi, astrattamente abilitati a intervenire, ad essi non possono estendersi le osservazioni riferite ad Anvur, correlate, come sono, alla centralità di questa struttura e al suo essere, comunque, "al centro" delle riflessioni che si vanno conducendo, in proposito.

Per gli altri organi possono, semmai, valere le considerazioni, di sistema, richiamate all'inizio, ossia la loro difficoltà a porsi come strumenti di rappresentanza delle comunità scientifiche e dell'autonomia di ricerca che ad esse va assicurata. La loro composizione, spesso dipendente da nomine politiche, sostanzialmente *intuitus personae*; la loro missione, spesso disancorata dalla necessità di assicurare rappresentanza a tutte le aree disciplinari o, comunque, a tutti i saperi, essendo ad altro diretta e per altro, originariamente, pensata, ne segna la distanza dalle istanze e dalle ragioni dell'autonomia universitaria.

Per queste ragioni, immaginare che all'unico organo, elettivo, rappresentativo delle comunità scientifiche e disciplinari, qual è il CUN, sia assicurato un ruolo (esclusivo o in comune con altri) in quello che è il momento, certamente, più sensibile dell'intera procedura per le abilitazioni scientifiche nazionali, qual è la selezione dei commissari, pare realizzare un efficace bilanciamento, capace di assicurare alle ragioni dell'autonomia di continuare a vivere all'interno del nostro ordinamento, così come la stessa Costituzione richiede.

A ciò si aggiunga, per concludere sul punto, che il suo intervento sembra assicurare, anche, una suddivisione, quasi una distribuzione, delle competenze e delle responsabilità che, da sempre, è servente al miglior funzionamento di ogni sistema.

6. La costituzione delle liste: altri aspetti procedurali

Lo schema di regolamento propone, tuttavia, altri profili critici, sui quali il Consiglio Universitario Nazionale intende richiamare l'attenzione delle sedi istituzionali.

A) Innanzi tutto, quelli concernenti la previsione, attualmente, contenuta **nell'art.6, comma 6**, laddove, in relazione alla costituzione delle liste, si prescrive che "Nell'ipotesi in cui il numero dei professori inseriti nella lista [...] è inferiore a otto, si provvede all'integrazione della stessa mediante l'inserimento degli altri professori afferenti al macro-settore concorsuale".

Siffatta formulazione introduce il rischio, già evidenziato dal CUN, nella mozione 7 aprile 2011, che un settore non si trovi affatto rappresentato, specie nel caso in cui il macro settore che concorre sia composto da più di 70 professori.

Appare, pertanto, opportuno una riformulazione, con la quale si precisi che nell'ipotesi considerata dalla disposizione "si provvede all'integrazione della stessa mediante sorteggio di professori afferenti al macro settore concorsuale fino al raggiungimento del numero di otto professori".

B) Con riferimento, poi, a quanto si prevede **nell'art.7, comma 2, ultimo periodo**, dello schema di decreto, si evidenzia il vulnus arrecato ai settori scientifico-disciplinari, nel caso in cui, in forza degli accorpamenti realizzati per la configurazione dei settori concorsuali, essi siano in numero superiore a quello di quattro, fissato per i commissari (appartenenti ai ruoli dei professori ordinari di Atenei italiani) o di cinque, per l'ipotesi in cui la commissione sia integrata dalla presenza di un commissario di altri paesi. La procedura delineata allo scopo, basata su un sorteggio successivo, conduce alla possibilità che, per taluni settori scientifico-disciplinari, non sia assicurata la presenza di alcun componente in commissione, anche per l'ipotesi in cui il settore scientifico-disciplinare veda l'afferenza di almeno trenta professori ordinari.

Per ovviare a questa conseguenza, comunque implicitamente contemplata dallo stesso art.6, comma 9, laddove si prevede che la presenza di un commissario per settore sia assicurata, anche in questa ipotesi, "per quanto possibile", si suggerisce l'introduzione di una qualche misura correttiva che, tra l'altro, la renda conforme a quanto dispone l'art.16, comma 3, lett.i) della l. n.240, laddove si prevede che "il sorteggio [...] assicura che della commissione faccia parte almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscano almeno trenta professori ordinari".

Questa potrebbe consistere nel prevedere che la commissione, nel caso di cui all'art.7, comma 2, ultimo periodo, sia tenuta, e non soltanto facoltizzata, ad acquisire pareri scritti *pro veritate* sull'attività scientifica dei candidati, da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui alla lett.h), comma 3, art.16, l. 240/2010.

C)Sempre con riferimento alle operazioni di sorteggio, destinate a concludere la costituzione delle liste, si evidenzia, altresì, l'opportunità di prevedere la selezione, secondo le medesime modalità, di componenti supplenti. Disposizione che potrebbe essere inserita come **ult. comma dell'attuale art.7** dello schema di regolamento.

Soluzione che appare da preferire a quella, attualmente, contenuta nel medesimo art.7, comma 5, ove si prevede che nel caso in cui occorra sostituire un commissario si

proceda a un nuovo sorteggio. Ciò, al fine di assicurare maggiore tempestività alle procedure di sostituzione che dovessero rendersi necessarie.

D) Si raccomanda, altresì, di prevedere o nel testo di questo Regolamento o in altri provvedimenti connessi, misure capaci di temperare il contenzioso che possa derivare dall'esclusione delle liste o, comunque, di evitarne il solo ed esclusivo approdo nelle sedi giudiziarie, stante i rischi di blocchi e di paralisi delle procedure che ne potrebbero derivare.

7. Un dato procedurale e di sistema: l'Anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori e la trasmissione delle pubblicazioni

La procedura delineata per le abilitazioni scientifiche nazionali prevede, poi, all'art.3, comma 5, dello schema di regolamento, che le domande dei candidati alle stesse, corredate dai titoli e dalle pubblicazioni scientifiche, e dal relativo elenco, siano presentate al Ministero per via telematica, con divieto, per i commissari, di divulgare i titoli e le pubblicazioni. Analoga prescrizione sembra, allo stato, riferita anche agli aspiranti commissari, dall'art.6, comma 3, dello schema di regolamento.

Previsione, quanto alla prima fattispecie, oggetto di rilievi da parte del Consiglio di Stato, nei due pareri da esso resi sullo schema di regolamento in oggetto. Da un lato, infatti, la trasmissione di pubblicazioni, in formato telematico, non garantirebbe, di per sé, ove effettuata direttamente dall'Autore che abbia, anche, provveduto alla conversione su supporto digitale delle proprie pubblicazioni cartacee, l'autenticità delle stesse. La giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, richiede che la trasmissione dei titoli avvenga non in forma semplice, ma autenticata. Allo scopo, peraltro, è evidente che la dichiarazione sostitutiva, volta ad attestarne la conformità all'originale, che, normalmente, accompagna la trasmissione di copie cartacee delle pubblicazioni, potrebbe accompagnare anche la loro trasmissione telematica.

Diversa, e più attenta considerazione, meritano, invece, i rilievi formulati dal Consiglio di Stato, in merito all'eccessiva onerosità degli adempimenti così richiesti ai candidati. E' noto, d'altro canto, come, specie per alcune aree disciplinari, la produzione scientifica, talvolta consistente anche in opere estese, monografiche o trattatistiche, sia stata, e tuttora sia, prevalentemente edita su supporti cartacei.

Non ci si può, dunque, non rappresentare l'oggettiva difficoltà di reperire, o ricostituire, in forma elettronica testi (specialmente, monografie) editi da più di un lustro, i cui formati digitali, anche quando a suo tempo esistenti, non sono ormai più utilizzabili e che se da convertire in formato elettronico, tramite fotocopiatura e successiva scannerizzazione, va a costituire un gravame eccessivo per i candidati

Parrebbe, dunque, opportuno dare alla previsione una formulazione più elastica, idonea a consentire che, almeno, le opere di maggiori dimensioni o risalenti nel tempo possano essere trasmesse anche in formato cartaceo, se non, quando disponibile, nel testo in originale.

Un'eventualità che si raccomanda di considerare, soprattutto, per le prime applicazioni delle nuove procedure di abilitazione.

In prospettiva, infatti, come ben ha assicurato anche l'Associazione Italiana Editori, incontrata dal Consiglio Universitario Nazionale, in più di una occasione, per discutere insieme di questi temi, ha offerto la propria collaborazione. Di più, ha espresso la propria preferenza per un impegno diretto degli editori, volto a rendere disponibile agli Autori la versione digitale delle opere da essi prodotte (sia monografiche sia saggistiche), esonerando con ciò gli Autori e, perciò, i candidati dall'onere di dovere provvedere in proprio.

Tuttavia, anche l'impegno degli Editori, in questo senso, richiede, comprensibilmente, tempo.

Tempo che è richiesto anche per tutelare gli editori dal rischio di accessi alle opere, trasmesse in formato digitale, in violazione del copyright. Se, infatti, la semplice trasformazione in formato digitale delle pubblicazioni cartacee, ove effettuata per finalità di ricerca e, più estesamente nonché implicitamente, di loro valutazione, non integra di per sé una violazione del diritto d'autore, potendo rientrare nell'ambito delle cd. utilizzazioni libere, resta aperto il problema della conservazione dei files e della loro protezione da accessi di terzi.

Allo scopo, la previsione, contenuta nello schema di regolamento, con la quale si fa divieto ai commissari di divulgare i titoli e le pubblicazioni non può considerarsi sufficiente. La protezione dei testi richiede, infatti, l'approntamento di sistemi particolarmente costosi, dei cui oneri economici dovrebbe farsi carico l'Amministrazione Ministeriale, non ravvisandosi, allo stato, altri soggetti cui potrebbero addebitarsi. Di qui, l'auspicio che il Consiglio Universitario Nazionale si sente di formulare, perché Ministero, Editori, Cineca, Anvur concordino, nei tempi dovuti, un percorso di soluzione del problema.

Certo, non può non rilevarsi che molte dei problemi, ancora aperti, in proposito sono da ricondurre anche alla mancata attivazione dell'Anagrafe Nazionale dei Professori Ordinari e Associati e dei Ricercatori. A questo fine, si ricorda che l'art.3-bis del d.l. 10 novembre 2008, n.180 convertito, con modificazioni, in l. 9 gennaio 2009, n. 1 prescriveva che, a decorrere dal 2009, con decreto ministeriale, fosse istituita la predetta Anagrafe, contenente l'elenco delle pubblicazioni da essi prodotte. L'Anagrafe era concepita come strumento essenziale alla valutazione individuale e di gruppo dell'attività scientifica. Le difficoltà tecniche connesse alla sua realizzazione si sono riflesse sulle previsioni normative, necessarie alla sua istituzione, come tali oggetto di due pareri CUN, del 5 novembre 2009 e del 24 febbraio 2010. Superate anche le successive obiezioni formulate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, si è, tuttora, privi del provvedimento che consente l'attivazione di questo strumento, nel quale sarebbero comunque riportati gli estremi identificativi delle pubblicazioni, utili a superare anche i residui problemi connessi all'accessibilità e alla diffusione dei dati relativi alle stesse.

In questo senso, il Consiglio Universitario Nazionale non può che sollecitare, nuovamente, l'adozione dei provvedimenti necessari all'operatività dell'Anagrafe nazionale dei Professori ordinari e associati e dei Ricercatori.

8. Il presupposto (ad oggi) mancante: la definizione dei settori concorsuali.

Lo schema di regolamento in oggetto e, comunque, la complessiva procedura per le abilitazioni scientifiche nazionali, si fonda su di un presupposto, ancora, mancante, qual è la definizione dei settori concorsuali, ai sensi dell'art.15 della l. n.240/2010. La legge stessa prevedeva un termine, sia pure ordinatorio, per l'adozione del decreto ministeriale, di natura non regolamentare, chiamato a definirli. Questo decreto non è ancora stato adottato. E' stata predisposta e, come tale, sottoposta anche al parere del CUN (reso il 10 marzo 2011) la parte dispositiva dello stesso, contenente, fra le altre, le regole e le procedure per le afferenze e i passaggi di settore, la loro consistenza e le verifiche da effettuarsi in proposito. Mancava, peraltro, e tuttora, non è disponibile, l'allegato contenente la concreta definizione dei settori concorsuali. Esiste, è vero, un parere generale del CUN, del 4 novembre 2009, relativo alla "Revisione dei Settori Scientifico-Disciplinari", ma come precisato nella mozione del 24 maggio 2011, esso non venne reso ai fini delle procedure di reclutamento che solo nel dicembre 2010 sono state definite nei termini, oggi, conosciuti. Pertanto, non può ritenersi che, con quel parere, si sia esaurita la

funzione consultiva che le leggi assegnano al Consiglio Universitario Nazionale su ogni questione concernente i settori scientifico-disciplinari.

Decreto la cui adozione, peraltro, appare prodromica a ogni ulteriore passaggio, anche normativo, volto all'attuazione delle procedure per il conferimento delle abilitazioni scientifiche nazionali, in quanto presupposto, come ben la l. n.240 aveva indicato, di ogni scelta e soluzione successiva nonché delle valutazioni che di esse possano darsi.

9. Per concludere: i criteri e i parametri di valutazione dei candidati per il conferimento delle abilitazioni e gli "altri" provvedimenti attuativi.

Resta da segnalare, conclusivamente, un'altra urgenza: quella di pervenire alla definizione dei criteri e dei parametri, distinti per area disciplinare e per funzione, sulla cui base dovrà esprimersi il giudizio delle commissioni per l'abilitazioni.

E' noto che, allo stato, esistono pareri, proposte, una delle quali formulata anche dal CUN che, come preannunciato nella mozione del 20 aprile 2011, ha ritenuto di riattivare il confronto con tutte le comunità scientifiche appartenenti alle 14 aree disciplinari, per contribuire all'elaborazione dei criteri e dei parametri di cui all'art.16, comma 3, lett. a).

Le schede, contenenti le indicazioni fornite da tutte le comunità scientifiche, con riferimento alle Aree disciplinari di loro afferenza, sono già da tempo disponibili nello stesso sito web del Consiglio Universitario Nazionale (Documenti di Lavoro) e intendono proporsi come contributo al processo decisionale in corso.

Un processo decisionale che non si può che auspicare si concluda in tempi idonei a consentire un ponderato esame, condotto anche tramite l'ascolto delle comunità scientifiche, delle scelte che si andranno a effettuare, e utili ad assicurare un avvio, ravvicinato, delle procedure per le abilitazioni.

A questo proposito, non si può, d'altro canto, non rilevare che da diversi anni, ormai, precisamente dal 2008, non è data agli studiosi italiani la possibilità di accedere ai ruoli della docenza universitaria o di progredire in essa. Appare, pertanto, urgente che la riforma, entrata in vigore il 29 gennaio di quest'anno, possa trovare attuazione, anche per quanto concerne il sistema dell'abilitazione scientifica nazionale, nei tempi brevi, peraltro, annunciati e, implicitamente, ribaditi anche in questo schema di regolamento, ove si prevede, all'art.9, che, in sede di prima applicazione, "entro trenta giorni" dalla sua entrata in vigore, si avviino le procedure per la costituzione delle Commissioni ed "entro novanta giorni" quelle per il conseguimento dell'abilitazione.

Perché queste indicazioni temporali possano essere rispettate, ed essere, perciò stesso, considerate attendibili da parte degli stessi interessati all'avvio del nuovo sistema, e alle connesse possibilità di accesso o di progressione nei ruoli della docenza universitaria, considerato che, al momento, non si conosce quale sia lo stato di predisposizione degli altri provvedimenti, neppure di quelli prodromici a questo, come nel caso, sopra ricordato, del decreto concernente la definizione dei settori concorsuali, il Consiglio Universitario Nazionale ritiene di doverne auspicare una sollecita elaborazione.

Al contempo, il Consiglio Universitario Nazionale raccomanda il rispetto di quella sequenzialità fra i provvedimenti necessari all'attuazione, in questa sua parte, della l. n.240, che il legislatore, peraltro, ha previsto e che, comunque, si deve ritenere essenziale alla migliore definizione del processo di riforma nonché alla valutazione, per quanto già si è detto, che di esso se ne possa dare, sia nel suo insieme sia nei singoli atti normativi che andranno a comporlo.

